

FONDO PENSIONE BYBLOS

REGOLAMENTO PER I VERSAMENTI AGGIUNTIVI

ARTICOLO 1- OGGETTO

1.1- Con il presente regolamento il Fondo Pensione Byblos da' attuazione, con le modalità di cui ai successivi articoli, alla disposizione di cui all'art. 8, comma 4, di cui al D.Lgs 252/05 in materia di contribuzione aggiuntiva.

ARTICOLO 2- VERSAMENTI AGGIUNTIVI

2.1- È fatta salva la facoltà del lavoratore aderente e del datore di lavoro associato a BYBLOS di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 8, comma 2, dello Statuto.

2.2- Il versamento aggiuntivo potrà essere:

- periodico
- *una tantum*, limitatamente al lavoratore aderente.

ARTICOLO 3 – MODALITA' DI ATTIVAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA PERIODICA DA PARTE DEL LAVORATORE ADERENTE

3.1 – Il lavoratore che intendesse effettuare i versamenti periodici di cui al precedente art. 2 potrà farlo in sede di compilazione del modulo di adesione al Fondo o, nell'ipotesi di adesione per conferimento tacito del TFR, in sede di compilazione del modulo per l'attivazione della contribuzione, indicando una misura sostitutiva rispetto al minimo previsto del proprio CCNL o CCL di riferimento tempo per tempo vigente.

3.2- Il versamento aggiuntivo avrà periodicità trimestrale, analogamente a quanto previsto per i contributi di cui all'art. 8, comma 2, dello Statuto.

3.3 – La comunicazione degli importi aggiuntivi di cui al presente articolo avverrà nella lista di contribuzione trimestrale inviata dall'azienda entro il giorno 12 del mese successivo alla chiusura del trimestre; la contribuzione aggiuntiva sarà qualificata quale contribuzione di fonte indipendente.

3.4- Il versamento degli importi a BYBLOS avverrà a mezzo bonifico con disponibilità e valuta entro il giorno 16 del mese successivo alla chiusura del trimestre di competenza della lista di contribuzione comunicata. Qualora il giorno 16 cada in un giorno non lavorativo, il versamento avverrà entro il primo giorno lavorativo successivo.

ARTICOLO 4- MODALITA' DI VARIAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA PERIODICA DA PARTE DEL LAVORATORE ADERENTE

4.1- Il lavoratore aderente che intendesse variare l'aliquota contributiva prescelta con le modalità di cui al comma 3.1 dovrà compilare l'apposito modulo "Variazione dell'aliquota contributiva, reperibile sul sito del Fondo Pensione BYBLOS- www.fondobyblos.it (Allegato

A al presente Regolamento), esprimendo una percentuale che sostituirà quella precedentemente prescelta e che comunque in ogni caso assorbirà l'ammontare minimo previsto dal CCNL o CCL di riferimento tempo per tempo vigente.

L'importo sarà indicato in misura percentuale della retribuzione secondo quanto previsto dal CCNL o CCL tempo per tempo vigente applicato.

4.2- La richiesta della variazione dell'aliquota del versamento contributivo potrà essere presentata quattro volte all'anno, entro il 28/29 febbraio, il 31 maggio, il 31 agosto ed il 30 novembre; l'operatività esecutiva di tale richiesta decorrerà dalla busta rispettivamente di aprile, luglio, ottobre dello stesso anno e gennaio dell'anno successivo.

In particolare, si faccia riferimento al seguente schema:

Termine Ultimo di Ricevimento della domanda da parte del Fondo	Decorrenza dell'operatività della richiesta
28-29/2 di ciascun anno	Aprile di ciascun anno
31/5 di ciascun anno	Luglio di ciascun anno
31/08 di ciascun anno	Ottobre di ciascun anno
30/11 di ciascun anno	Gennaio di ciascun anno

ARTICOLO 5- RIDUZIONE DELLA PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE ADERENTE

5.1- Il lavoratore aderente che intendesse ridurre l'aliquota contributiva prescelta con le modalità di cui ai commi 3.1 o 4.1 dovrà compilare l'apposito modulo "Variazione dell'aliquota contributiva" di cui al primo comma del precedente articolo, esprimendo una percentuale che sostituirà quella precedentemente prescelta, fermo restando che l'importo indicato non potrà essere inferiore all'ammontare minimo previsto dal CCNL o CCL di riferimento tempo per tempo vigente.

L'importo sarà indicato in misura percentuale della retribuzione secondo quanto previsto dal CCNL o CCL tempo per tempo vigente applicato.

5.2- La richiesta di riduzione dell'aliquota del versamento contributivo potrà essere presentata quattro volte all'anno, entro il 28/29 febbraio, il 31 maggio, il 31 agosto ed il 30 novembre; l'operatività esecutiva di tale richiesta decorrerà dalla busta paga rispettivamente di aprile, luglio, ottobre dello stesso anno e gennaio dell'anno successivo.

In particolare, si faccia riferimento al seguente schema:

Termine Ultimo di Ricevimento della domanda da parte del Fondo	Decorrenza dell'operatività della richiesta
28-29/02 di ciascuno anno	Aprile di ciascun anno
31/05 di ciascun anno	Luglio di ciascun anno
31/08 di ciascun anno	Ottobre di ciascun anno
30/11 di ciascun anno	Gennaio di ciascun anno

ARTICOLO 6- MODALITA' DI ATTIVAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA PERIODICA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

6.1- Il datore di lavoro che definisca a livello aziendale, ove ciò sia previsto dai contratti, una contribuzione a suo carico maggiore di quella prevista dal CCNL o CCL di riferimento tempo per tempo vigente dovrà darne comunicazione scritta al Fondo allegando il testo dell'accordo nazionale.

6.2- Il versamento aggiuntivo avrà periodicità trimestrale, analogamente a quanto previsto per i contributi di cui all'art. 8, comma 2, dello Statuto.

6.3- La comunicazione degli importi aggiuntivi di cui al presente articolo avverrà nella lista di contribuzione trimestrale inviata dall'azienda entro il giorno 12 del mese successivo alla chiusura del trimestre; la contribuzione aggiuntiva sarà qualificata quale contribuzione di fonte datoriale.

6.4- Il versamento degli importi a BYBLOS avverrà a mezzo bonifico con disponibilità e valuta entro il 16 del mese successivo alla chiusura del trimestre di competenza dell'azienda a fronte della lista di contribuzione comunicata. Qualora il giorno 16 cada in un giorno non lavorativo, il versamento avverrà entro il primo giorno lavorativo successivo.

ARTICOLO 7- MODALITA' DI ATTIVAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA UNA TANTUM DA PARTE DEL LAVORATORE ADERENTE

7.1- Il lavoratore aderente che intenda effettuare i versamenti *una tantum* di cui al precedente art. 2.2 secondo alinea dovranno far pervenire al Fondo Pensione apposita comunicazione in tal senso.

7.2- Per adempiere alla formalità di cui al comma che precede, sarà necessario compilare l'apposito modulo "Versamenti aggiuntivi *una tantum*" (Allegato B al precedente Regolamento), reperibile sul sito del Fondo Pensione BYBLOS – www.fondobyblos.it ; la compilazione dovrà avvenire in occasione di ogni versamento effettuato, fornendo così opportuna evidenza del versamento che si andrà ad effettuare sulla propria posizione individuale.

7.3- I versamenti di cui al presente articolo dovranno essere effettuati per il tramite di un bonifico bancario intestato a "FONDO PENSIONE BYBLOS", aperto presso Società Generale Security Service, filiale di Via Benigno Crespi 19/A- 20159 Milano.

Codice IBAN: IT 84 C 03307 01719 000000022862

7.4- Il predetto bonifico dovrà altresì riportare, oltre alla data ed all'indicazione della banca che lo ha disposto, la seguente casuale "contributi volontari previdenziali", seguita dal codice fiscale dell'aderente.

Copia dell'ordine di bonifico effettuato andrà spedita al Fondo Pensione.

ARTICOLO 8- INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI AGGIUNTIVI



8.1- I versamenti di cui all'art.2 saranno investiti nel comparto in cui confluiscano i contributi di cui all'art.8, comma 2. Dello Statuto.